

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2

Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)

C.F. 92258490280 tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 e-mail: pdic89900g@istruzione.it PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it www.ics2davila.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II - "E. C. DAVILA"-PIOVE DI SACCO Prot. 0009682 del 04/11/2022 VII-4 (Uscita)

Circolare n. 094

Al Personale docente Al Dsga Al sito

OGGETTO: Richiesta permessi brevi e permessi per visita medica. Chiarimenti.

- Permessi brevi (massimo 2 ore) in orario di lezione

L'art. 16 del CCNL 2006-09 dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

È previsto che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano ore di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento:

- il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
- il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;
- il docente di scuola dell'infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.

Qualora il permesso breve (max. 2 ore) venga giustificato da un certificato medico non è dovuto il recupero.

- Permessi durante le riunioni degli organi collegiali

Premesso che il Piano delle attività deliberato è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007) e contiene gli obblighi di lavoro dei docenti di carattere collegiale funzionali alle attività di insegnamento l'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata e quindi prevista

in un giorno definito va giustificata come se fosse un'assenza tipica (permessi giornalieri per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).

Le ore non di insegnamento sono inoltre **infungibili** con quelle di insegnamento e pertanto non è possibile recuperare l'assenza ad una riunione degli organi collegiali con ore di lezione.

In caso di assenza ad un'attività collegiale programmata Il dirigente scolastico chiede per iscritto al docente la giustificazione dell'assenza.

Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione effettua nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attiva le procedure di ordine disciplinare: "tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell'art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all'ufficio pagatore.

La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all'insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di \in 17,50."

In via generale un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiengo Elisabetta Documento firmato digitalmente